

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
dott. Ivan Faustinelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fabio Gregorini



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

n. _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione;
- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi sul sito informatico di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18.08.2009, n. 69;
 - è stata compresa nell'elenco n. 38, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000).

Dalla residenza comunale, li 21/11/2025.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Faustinelli Silvio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- ☒ è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2025 al 06/12/2025;
 - ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
 - ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 21/11/2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)



Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

ORIGINALE



COMUNE di PONTE DI LEGNO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 DEL 29/10/2025

OGGETTO: **RINNOVO PER ULTERIORI SEI ANNI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (REP. N. 1307 DEL 11/09/2013) TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ S.I.T. - IMPIANTI TURISTICI S.P.A. RELATIVO AD AREA ADIBITA A CAMPO DA SCI E IMPIANTI SCIISTICI SITA NEL TERRITORIO COMUNALE.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 17.15 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		presenti	Assenti
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X	
PEDRETTI AURELIO	Assessore	X	
MORESCHI FERDINANDO	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, dott. GREGORINI FABIO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, FAUSTINELLI IVAN**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RINNOVO PER ULTERIORI SEI ANNI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (REP. N. 1307 DEL 11/09/2013) TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ S.I.T. - IMPIANTI TURISTICI S.P.A. RELATIVO AD AREA ADIBITA A CAMPO DA SCI E IMPIANTI SCIISTICI SITA NEL TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In data 11 settembre 2013 è stato stipulato tra l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia (in qualità di "Locatore") e la Società S.I.T. - Impianti Turistici S.p.A. (in qualità di "Conduttore") un Contratto di Locazione di Immobile (Rep. n. 1307) per l'utilizzo del terreno fg. 71 mappale 33/parte e 36/parte da adibire esclusivamente a campo da sci con relativi impianti sciistici;
- Oggetto del contratto è la porzione di un'area sita nel Comune di Ponte di Legno, identificata al Catasto Terreni con il Fg. 71, mappali 33/parte e 36/parte;
- L'area è destinata esclusivamente ad area adibita a campo da sci con relativi impianti sciistici;
- L'Articolo 3 del predetto contratto stabiliva che la locazione avrebbe avuto la durata di anni sei, decorrente dal 01.10.2013 al 30.09.2019, e poteva essere rinnovata per un periodo di pari durata (sei anni), previa rideterminazione del canone, qualora sussistessero le condizioni previste dall'Articolo 2 del D.P.R. n. 296/2005;
- Con nota 26/10/2018 prot. n.2018/14271 l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia ha comunicato che con Decreto prot.n. 2018/1520 del 24/10/2014 lo stesso Demanio ha trasferito all'Amministrazione di Ponte di Legno parte del compendio dell'area ex Forte del Corno d'Aola, compreso i beni un uso alla Società SIT Spa;
- Il Comune di Ponte di Legno ha provveduto alla voltura del contratto sopracitato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Breno, subentrando di fatto al Demanio dello Stato;
- Si prende atto che la locazione è stata oggetto di un primo rinnovo con scadenza al 30/09/2025;

RICHIAMATA la lettera 30/09/2025 – prot. n. 8192, con la quale la Società S.I.T. - Impianti Turistici S.p.A. ha manifestato l'interesse a procedere ad un ulteriore rinnovo per un periodo di sei anni (con decorrenza dal 01.10.2025 al 30.09.2031);

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi da parte di questa Amministrazione a procedere al nuovo rinnovo di 6 anni, valutato l'interesse pubblico prevalente nel mantenere la destinazione dell'area agli usi attuali (impianti sciistici), in quanto essenziali per l'economia turistica locale.

RITENUTO necessario, pertanto, esprimere formale volontà in ordine al rinnovo di detto contratto, in coerenza con le previsioni dell'atto e nel rispetto della normativa vigente.

PRECISATO che il rinnovo avverrà alle stesse condizioni economiche del precedente contratto, con la precisazione che il canone dovrà essere rivalutato secondo le variazioni accertate dall'ISTA dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come specificato nell'articolo 4 del contratto originario;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - TUEL), e in particolare l'Art. 48 che disciplina la competenza della Giunta Comunale.
- Il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, e s.m.i.
- Lo Statuto e i Regolamenti vigenti dell'Ente in materia di gestione del patrimonio.

RITENUTO che:

- permangano le condizioni e i presupposti di cui all'Art. 2 del D.P.R. n. 296/2005, in particolare la non idoneità dell'immobile all'uso governativo e l'uso conforme alla destinazione (campo da sci/impianti sciistici).
- il rinnovo della locazione per un ulteriore periodo di sei anni corrisponde al preminente interesse pubblico del Comune, in quanto garantisce la continuità delle attività connesse al turismo invernale e allo sviluppo economico del territorio.
- il canone annuo di locazione originario era di **€ 2.900,00** (duemilanovecento/00), da aggiornare annualmente al 100% dell'indice Istat.

Visto il parere di Regolarità Tecnica rilasciata dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
2. **DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE** e conseguente atto di indirizzo al fine di procedere al rinnovo per un ulteriore periodo di sei anni (**dal 01.10.2025 al 30.09.2031**) del Contratto di Locazione di Immobile (Rep. n. 1307 del 11/09/2013) stipulato tra il Comune di Ponte di Legno (originariamente Agenzia del Demanio) e la Società S.I.T. - Impianti Turistici S.p.A., per l'area adibita a campo da sci e impianti sciistici sita nel Comune Ponte di Legno;
3. **DI DARE ATTO** che le condizioni del rinnovo sono quelle previste dal contratto originario (Art. 3), con particolare riguardo alla necessità di rideterminazione del canone da parte del Comune, aggiornato secondo le vigenti quotazioni di mercato e le previsioni contrattuali (aggiornamento ISTAT).
4. **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Amministrativo di comunicare il presente atto alla Società S.I.T. - Impianti Turistici S.p.A. e di adottare tutti gli atti conseguenti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione.
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire la continuità del rapporto locativo e delle connesse attività turistiche.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini, Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Amministrativo, appone il Visto di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Fabio Gregorini

